



Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del C.C. n 26 Ottobre 2016

Modificato con deliberazione del C.C. n. 31 del 25/10 / 2018

INDICE

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Responsabilità del Comune	3
Art.3 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali	3
Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali	4
Art. 5 – Obblighi, divieti e sanzioni	6
Art 6 – Disciplina del trasporto dei feretri	7
Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali	7
Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei feretri	7
Art. 9 - Trasporto da e per altri Comuni.....	7
Art. 10 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali	8
Art. 11 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.....	8
Art. 12 - Sepoltura nei giorni festivi	9
Art. 13 - Orario di apertura del cimitero al pubblico	9
Art. 14 - Divieti di ingresso nel cimitero	9
Art. 15 - Comportamenti irriverenti e non ammessi all'interno del cimitero.....	9
Art. 16 - Riti religiosi all'interno del cimitero.....	10
Art. 17 - Inumazioni e Tumulazioni - Termini.....	10
Art. 18 - Epigrafi	10
Art. 19 - Introduzione di cassette con i resti mortali in nicchie occupate da feretri...	11
Art. 20 - Inumazioni e Tumulazioni - oneri	11
Art. 21 - Esumazione ordinaria	11
Art. 22 - Verbale delle operazioni	12
Art. 23 - Estumulazioni	12
Art.24 - Lavori privati nei cimiteri.....	12
Art. 25 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.....	13
Art. 26 - Opere private - Vigilanza - Collaudo	13

Art. 27 – Aree soggette a Concessione.	14
Art. 28 - Limiti alle concessioni.....	15
Art. 29 - Divieti di concessione e diritti di sepoltura.	16
Art. 30 - Atto di concessione.....	16
Art. 31 - Aventi diritto alla sepoltura.	16
Art. 32 – Rinuncia alla concessione.....	17
Art. 33 - Ammissione in sepoltura di famiglie e per collettività.....	18
Art. 34 - Concessioni per sepolture provvisorie.....	18
Art. 35 - Rinnovo delle concessioni.....	18
Art. 36 -- Riutilizzo dei colombari.....	19
Art. 37 - Cause di decadenza.....	19
Art. 38 - Doveri in ordine alla manutenzione.....	20
Art. 39 - Individuazione delle unità organizzative.....	20
Art. 41 - Censimento delle concessioni in atto.....	21
Art. 42 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.....	21
Art. 43 - Pubblicità del regolamento.....	21
Art. 44 - Leggi di atti regolamentari.....	21
Art. 45 - Abrogazione di precedenti disposizioni.....	22
Art. 46 - Sanzioni.....	22
Art. 47 – Entrata in vigore.....	22

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Nei cimiteri sono individuate aree per sepolture private, con il sistema della tumulazione in tombe o edicole di famiglia, colombari, cappelle di famiglia, cellette-ossario o cinerarie, destinate alla concessione in uso a privati o ad Enti.

L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante concessione amministrativa e lascia integro il diritto del Comune sulla nuda proprietà.

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale comunale.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il dirigente medico dell'A.S.P. o suo delegato, vigila e controlla sul funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 2 - Responsabilità del Comune

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, danni e furti alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico (scale mobili per accedere a loculi, ossari, cellette o altro).

Art.3 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

Al servizio del cimitero è adibito personale secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento d'organizzazione ed annessa pianta organica.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare esercizio.

Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali di cui all'articolo precedente devono attenersi alle direttive impartite dal Responsabile di settore o di servizio. Sono nominati alle condizioni giuridiche ed economiche di cui alla vigente normativa ed eseguono le funzioni proprie della qualifica.

Compiti e funzioni del personale addetto sono:

Il responsabile del servizio

- curerà la regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento, una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri, ed un elenco dei suoli in scadenza nell'anno in corso, nonché regolamento relativo alle lampade votive;
- provvede ad iscrivere giornalmente su apposito registro fornito dal Comune, in doppio esemplare, le generalità delle salme che vengono inumate nei campi comuni, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo le risultanze dell'autorizzazione al seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero arabo portato dal cippo, il numero del campo, il numero d'ordine portato dall'autorizzazione al seppellimento;
- provvede inoltre a trascrivere giornalmente su apposito registro di cui sopra, le generalità delle salme, dei resti mortali e/o delle ceneri che vengono tumulate, indicando il numero del loculo/colombario, dell'ossario, dell'edicola di famiglia, della tomba di famiglia o della cappella, nonché ogni variazione avvenuta in seguito;
- a redigere apposito verbale per ogni operazione relativa a traslazioni interne al cimitero o per altri cimiteri, di salme, resti mortali o ceneri;
- a tenere costantemente aggiornato l'archivio e i registri esistenti all'interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, dell'ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento;
- aggiornare ogni 5 anni, o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti, la planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente, estesa anche alle zone circostanti comprendono le relative zone di rispetto cimiteriale.
- svolgere, per quanto di competenza, qualunque altra pratica inerente la documentazione relativa a salme, resti mortali o ceneri, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Stato civile e con l'Ufficio preposto;

Spetta a tutto il personale addetto ai servizi cimiteriali:

- ricevere i feretri contenenti salme e le cassette contenenti resti mortali o ceneri;

- collocare gli stessi nelle fosse per inumazione, nei colombari, negli ossari o all'interno delle tombe di famiglia, delle edicole di famiglia o delle cappelle di famiglia;
- ritirare, conservare e archiviare, per ogni salma, resto mortale o cenere, l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile (art. 6 D.P.R..285/1990) e ogni altro documento;
- ritirare, conservare e archiviare, per ogni salma, copia dell'atto o della scrittura di concessione del colombario/cappella/edicola/tomba di famiglia; il ritiro della copia e la firma dell'addetto è essenziale ai fini della sepoltura;
- provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli negli orari prescritti con determina sindacale e custodire le chiavi del cimitero, dei locali di servizio, dei magazzini e dei mezzi in dotazione;
- custodire, durante gli orari di apertura al pubblico, l'intera struttura del cimitero, compresi i locali annessi, i materiali, le attrezzature e i mezzi in dotazione;
- invitare chiunque sia al rispetto del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obblighi e i divieti che ne derivano all'utenza e alle ditte operanti nel settore, valendosi, se necessario, della Polizia Municipale, comunicando al Sindaco eventuali casi di reiterate e gravi inosservanze (furti, profanazioni, effrazioni, danneggiamenti, ecc.);
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, vasi, mensole, scalette, oggetti di varia natura e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto dell'autorità municipale;
- vietare il collocamento di ciotole in plastica o altro materiale di dimensioni invasive o che ostacolano il passaggio lungo i vialetti o accanto alle sepolture;
- regolare le attività e l'accesso al cimitero alle ditte operanti nel settore, subordinandole alle priorità del servizio;
- indicare alle ditte operanti nel settore le misure alle quali dovranno attenersi nel posizionare i cippi sulle fosse dei campi di inumazione;
- consentire l'accesso con mezzi privati unicamente a quegli utenti che ne sarebbero palesemente impossibilitati per gravi motivi o menomazioni fisiche o provvisti di regolare autorizzazione rilasciata dall'Ufficio preposto;
- mantenere in ordine e nella massima decenza e pulizia tutta la struttura del cimitero, locali di servizio, ambiti comuni, portici, viali interni, provvedendo all'allontanamento dei rifiuti;
- mantenere falciata l'erba, curare le piante e i fiori, nonché gli altri spazi di verde pubblico all'interno dell'area cimiteriale;
- provvedere, con l'ausilio di mezzi meccanici, all'apertura delle fosse per inumazione e, dopo il collocamento della salma, al riempimento con terra, mantenendola nella forma dovuta anche successivamente;
- provvedere alle esumazioni, dopo il prescritto periodo, mediante apertura delle fosse con l'ausilio di mezzi meccanici, raccogliendo con diligenza le ossa dei cadaveri e disponendone la collocazione negli ossari in concessione, nell'ossario comune o l'invio ad altro cimitero, richiudendo le fosse e provvedendo alla raccolta e smaltimento, secondo le vigenti normative, dei rifiuti rinvenuti;
- provvedere alle estumulazioni smontando la lapide, demolendo il muro ed estraendo la salma, i resti o le ceneri dal loculo o dall'ossario, collocandoli altrove o inviandoli ad altro

- cimitero, provvedendo alla pulizia del loculo o dell'ossario e procedendo come al punto precedente nel caso sia possibile procedere alla raccolta dei resti della salma;
- assistere gli incaricati delle eventuali autopsie eseguite nel cimitero, praticando le occorrenti estumulazioni o esumazioni e successive tumulazioni o inumazioni e provvedendo, d'intesa con l'autorità sanitaria, alle opportune disinfezioni;
 - tenere costantemente aggiornata, mediante appositi cippi forniti dal Comune, la numerazione delle fosse nei campi comuni;
 - provvedere a quei lavori di manutenzione che si rendano necessari al fine del mantenimento in efficienza della struttura;
 - a tenere costantemente aggiornato l'archivio e i registri esistenti all'interno della struttura al fine di una rapida ricerca, in ogni momento, dell'ubicazione di ogni defunto e del reperimento di qualsiasi documento;
 - svolgere, per quanto di competenza, qualunque altra pratica inerente la documentazione relativa a salme, resti mortali o ceneri, in stretta collaborazione con l'Ufficio di Stato civile e con l'Ufficio preposto;

Art. 5 – Obblighi, divieti e sanzioni

Al personale di cui all'articolo precedente è fatto obbligo di:

- osservare scrupolosamente gli orari di presenza in servizio;
- durante la presenza in servizio portare esposta e ben visibile la tessera personale di riconoscimento;
- comportarsi con la decenza e la riverenza richiesti dal luogo;
- comportarsi con gentilezza, cortesia e fermezza nei confronti dell'utenza, considerando le particolari situazioni in cui gli addetti si trovano ad operare;
- rifiutare mance e compensi di ogni tipo.

Gli obblighi di cui al 3°, 4° e 5° punto del precedente comma valgono anche per gli altri prestatori d'opera o dipendenti di ditte operanti nel settore all'interno del cimitero.

Al personale addetto è vietato:

- riscuotere somme di denaro contemplate in tariffa, in quanto tali somme possono essere riscosse unicamente da parte del Tesoriere, né pretendere somme di denaro non contemplate in tariffa;
- attivare forme di collaborazione con le ditte operanti nel settore che, esulano dalla normale collaborazione necessaria al buon esito del servizio e si prefigurino come un modo per procacciare affari a discapito di altre ditte, ancorché gestite da familiari;
- prendere in consegna chiavi, corone o lapidi quando questo non risponda a esigenze di servizio;
- commerciare fiori o altri oggetti funerari, da soli o in collaborazione con altri, ancorché familiari e muniti di regolari licenze;
- appropriarsi di qualunque oggetto;

- svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non contemplata nel presente regolamento.

L'inosservanza del presente Regolamento, da parte del personale addetto, comporta un richiamo da parte dell'Amministrazione, e, in caso di recidiva, l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati alla gravità delle infrazioni. Nel caso di illeciti che rivestano carattere di reato, ferma restando la competenza dell'Autorità giudiziaria, per l'adozione di provvedimenti disciplinari non è necessario richiamo preventivo da parte dell'Amministrazione.

Art 6 – Disciplina del trasporto dei feretri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, nonché quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento comunale.

Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà testamentaria su esposta troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi: ecc.).

Art. 8 - Vigilanza per il trasporto dei feretri

Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, ne darà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9 - Trasporto da e per altri Comuni

Il Sindaco, in relazione al disposto dell'art. 22 del D.P.R. n° 285/1990, con apposito provvedimento, disciplinerà:

- L'orario per il trasporto dei feretri;
- I percorsi consentiti;
- Il luogo e le modalità per la sosta dei feretri in transito.

L'orario per il trasporto dei feretri dovrà essere compatibile con quello di apertura dei cimiteri. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto delle salme è di competenza della unità sanitaria locale, così come previsto dall'art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990.

La stessa A.S.P. riferisce annualmente a questa amministrazione sull'andamento del servizio e propone gli eventuali provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

Nel caso di feretri provenienti da fuori comune, il personale comunale prende in consegna, prima della sepoltura, i documenti di trasporto e il permesso di seppellimento, verificando l'opportunità e la possibilità di tagliare adeguatamente la cassa di zinco, quando presente e quando

la destinazione per la sepoltura sia l'inumazione. Verifica, inoltre, che l'incaricato al trasporto sia munito di apposita autorizzazione.

Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. il permesso di seppellimento;
- b. il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale sanitario, da questa delegato, da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove, da parte del custode, verranno accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato.

Per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute nelle due casse di legno e di zinco, il Sindaco, sentito il parere del responsabile del competente servizio sanitario della A.S.P. potrà autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei templi/chiesa/camera ardente, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale, ma necessita comunque di autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici.

Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

Art. 10 - Trasporto di ossa umane e altri resti mortali

Il trasporto di ossa umane, ceneri e resti mortali mineralizzati, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, fuori del Comune, in Stati esteri, non è soggetto alle autorizzazioni richieste per il trasporto di un cadavere.

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il co-gnome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 11 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere residente in vita nel Comune, dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n°285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del dirigente medico dell'Unità Sanitaria Locale (A.S.P.).

Art. 12 - Sepoltura nei giorni festivi

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture, ma sarà possibile accogliere la salma anche la domenica e i giorni festivi nella camera mortuaria.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il dirigente medico della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarne la sepoltura.

I feretri trasportati al cimitero nei giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere seppelliti il primo giorno utile.

Art. 13 - Orario di apertura del cimitero al pubblico

Per il cimitero sarà osservato l'orario di apertura al pubblico stabilito con determina del Sindaco. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, al detto orario, temporanee modifiche. Il segnale di chiusura del cimitero viene dato, a mezzo del suono della sirena, trenta minuti prima dell'orario prescritto, a detto segnale tutti coloro che si trovano dentro il cimitero devono uscire.

Art. 14 - Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a. ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque di contrasto con la tipologia del luogo.
- c. alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d. a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
- e. con biciclette, motocicli o altri veicoli di locomozione di qualsiasi genere, sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

Art. 15 - Comportamenti irriverenti e non ammessi all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento/i irriverente/i con il luogo, ed in particolare:

- a. fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b. introdurre armi, cani o altri animali;
- c. toccare e rimuovere dalle tombe/edicole/cappelle/colombari altrui fiori piante, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d. buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- f. calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h. prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di sepolture altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i. eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j. commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra i privati entro il recinto del cimitero;
- k. lasciare i contenitori utilizzati per il trasporto dell'acqua, scope, palette e quant'altro nei pressi del suolo cimiteriale.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 16 - Riti religiosi all'interno del cimitero

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di pubblico numero devono essere autorizzate, ad eccezione di quelle che si svolgono per la commemorazione dei defunti.

Art. 17 - Inumazioni e Tumulazioni - Termini

Su richiesta scritta dei familiari, sentito il dirigente medico (A.S.P.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di CINQUE giorni, in questo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni di tumulazione o inumazione, secondo quanto stabilito da apposito accordo in calce alla richiesta sottoscritta dal custode e dai familiari del defunto.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino ad assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75 comma 2 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n°285.

Art. 18 - Epigrafi

I soggetti interessati alla posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento, o l'impresa da loro incaricata, dovranno presentare una dichiarazione di inizio lavori, accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. Il disegno anzidetto non necessita della firma di professionista abilitato.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Sulla lapide di chiusura dei colombari e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra o a fianco dei monumenti funerari, sia comuni che private, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm dal suolo, non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio ed alle sepolture adiacenti. La cura e la pulizia degli spazi di terra intorno al suolo sono ad esclusivo onere del concessionario o dei propri familiari.

Art. 19 - Introduzione di cassette con i resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei colombari, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di coniugi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento di resti mortali, a seguito di richiesta scritta, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincoli di parentela.

Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro potrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, ad una testa, debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 20 - Inumazioni e Tumulazioni - oneri

Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere per le famiglie indigenti o bisognose; tale onere sarà a carico del richiedente quando il reddito ISEE è superiore ad € 6.071,00 (aggiornato annualmente ai dati ISTAT)

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei colombari e delle aree comprensivi dei detti oneri. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 21 - Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite, trascorso il periodo previsto di 10 anni, dal **1 OTTOBRE al 30 APRILE**.

Almeno **60 giorni** prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i

campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione.

Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Eventuali esumazioni straordinarie saranno effettuate secondo le norme di cui agli artt. 83 e 84 del DPR n°285/1990.

Art. 22 - Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e a loro consegnati.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione e di estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere smaltito secondo le vigenti norme di cui al D.P.R.10 settembre 1982, n°915, e successive modificazioni.

Art. 23 - Estumulazioni

Le estumulazioni e le traslazioni, fermo restando quanto previsto dall'art.88 del D.P.R. 285/1990 si potranno eseguire anche prima dello scadere del periodo su richiesta di aventi diritto. Le estumulazioni di norma si eseguiranno **dal 1 ottobre al 31 maggio**.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Art.24 - Lavori privati nei cimiteri

Le ditte incaricate ad eseguire i lavori al cimitero devono prima di iniziare qualsiasi attività, produrre la certificazione necessaria prevista per legge attestante la regolarità dell'impresa.

Nessun lavoro può essere eseguito da privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune assegnatari di suoli o colombari, secondo quanto stabilito all'art.28 del presente Regolamento.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie ecc. aventi scopo di lucro. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano

la materia in questo comune. I soggetti che eseguono lavori nel cimitero sono responsabili di ogni danno causato a persone e/o cose.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati in discarica autorizzata.

Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune. Il prelievo dal cimitero di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'Ufficio. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a trenta giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti in conseguenza della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di un mese, trascorso il quale sono avviate alla demolizione. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere utilizzati per rinterrati e riempimenti in altre zone dell'area cimiteriale, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 25 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori alle diverse forme di sepoltura è concordato con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero nelle giornate festive e nel periodo compreso fra il 28 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

E' vietato alle imprese svolgere all'interno del cimitero attività commerciali.

E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi siano autorizzati all'esecuzione di lavori, sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico e subito dopo portati fuori dal cimitero comunale.

Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 28 Ottobre al 05 Novembre l'attività di cantiere deve essere sospesa e nei giorni precedenti limitata esclusivamente al riordino e/o abbellimento avendo cura di rimuovere i materiali eventualmente accatastati per motivi di sicurezza e decoro.

Art. 26 - Opere private - Vigilanza - Collaudo

E' dovere del personale cimiteriale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati

direttamente dal proprio personale, alle lapidi, targhe e ornamenti degli stessi, durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dell'area cimiteriale. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe/edicole. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, a seguito di assestamento naturale del terreno, manifestano dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale, spettando unicamente al personale cimiteriale il compito del riporto di terreno ove occorra.

L'Ufficio Tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed agibilità di tutte le opere private nei cimiteri.


Art. 27 – Aree soggette a Concessione.

Le aree e i colombari cimiteriali vengono assegnati con concessione a seguito di istanza, seguendo l'ordine cronologico della data di ricevimento dell'istanza e tenendo conto della tipologia di suolo richiesto. L'assegnazione avviene con Determina Dirigenziale dopo aver effettuato il versamento del canone previsto, mentre la concessione viene formalizzata mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

Le concessioni per la realizzazione dei manufatti sono a tempo determinato ed hanno le seguenti durate:

- ✧ **anni 60 per le tombe/edicole di famiglia e/o cappelle;**
- ✧ **anni 30 per i loculi del colombario;**
- ✧ **anni 15 per le cellette degli ossari e delle urne cinerarie, deposte in manufatti comunali.**



Alla scadenza della concessione, l'erede o gli eredi aventi diritto, previa acquisizione di rinuncia/voltura da parte di eventuali altri eredi, ed a seguito di richiesta scritta, possono aver rilasciata una nuova concessione.

In assenza di rinnovo, il suolo tornerà nella piena disponibilità del comune e le opere in esso realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale. La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto da parte del concessionario. Il rilascio della concessione è subordinato al

pagamento della relativa tariffa. Le concessioni cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

Per i monumenti funerari e/o le cappelle gentilizie costruite prima del 1976 o comunque prive di atto concessorio, il concessionario o gli eredi, dovranno procedere alla regolarizzazione mediante la sottoscrizione dell'atto di concessione, nonché procedere entro un anno a designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco; fatti salvi i casi di sanatorie o atti emanati dall'Amministrazione ad integrazione del presente Regolamento.

Art. 28 - Limiti alle concessioni.

La concessione di aree cimiteriali in applicazione al presente regolamento è limitata:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d. I nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e. I resti mortali delle persone sopraelencate;
- f. I cadaveri o i resti mortali delle persone nate nel Comune o aventi vincoli di parentela entro il quarto grado con familiari in linea retta o collaterale residenti nel Comune che in vita hanno espresso richiesta di seppellimento nel cimitero di Ferla.

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, come elencato ai precedenti punti d) e) f) i nati morti, i prodotti di concepimento, ed i resti mortali di cui all'art.50 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285, nonché i feretri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.

Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta al Comune in carta semplice, precisando le generalità del richiedente le persone aventi diritto alla sepoltura e il tipo di monumento funerario che si intende realizzare: cappella, edicola a 2 o 4 posti, tombe di famiglia, colombari, etc... Le aree cimiteriali o i monumenti funerari disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui precedentemente, la concessione viene rilasciata dal Segretario comunale mediante sottoscrizione dell'atto relativo che deve indicare:

- il tipo di concessione e la sua identificazione;

- la durata;
- la persona titolare della concessione;
- le salme che possono essere tumulate;
- gli obblighi e oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 29 - Divieti di concessione e diritti di sepoltura.

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero o in tutto il territorio nazionale altra concessione;
- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

Si intende per concessionario la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento del canone e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba/edicola/cappella in caso di disaccordo tra parenti.

Art. 30 - Atto di concessione

In caso di decesso del richiedente o dei familiari dello stesso, in periodo antecedente alla concessione, l'istanza verrà evasa in maniera prioritaria.

Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dai suoi genitori, dal coniuge e dai figli.

La concessione per le cellette-ossario o cinerarie può essere rilasciata solo in presenza di resti mortali o ceneri. Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento del rilascio della concessione.

Art. 31 - Aveni diritto alla sepoltura.

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza **jure sanguinis** (diritto di sangue) in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione del primo concessionario.

Nelle sepolture private hanno diritto ad essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata come concessionario sull'atto di concessione. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono il diritto alla sepoltura privata è il seguente:

- l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;

- il coniuge;
- i coniugi dei discendenti.

Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della cappella o tomba/edicola.

Qualora restino loculi liberi nel monumento funerario e non vi siano eredi in linea retta, possono avanzare richiesta per i colombari vuoti, eredi in linea collaterale, entro il terzo grado di parentela, previa acquisizione del consenso da parte degli altri eredi.

Il Richiedente deve dichiarare di non essere né erede né titolare di altra concessione nello stesso cimitero o in tutto il territorio nazionale e si obbliga alla manutenzione del monumento.

L'atto di concessione iniziale non viene alterato né modificato.

In ogni caso, una volta completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere tumulata alcuna salma prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.

La cessione totale o parziale, il trasferimento del diritto d'uso sui sepolcri ed ogni altro istituto, compresa la donazione o la successione testamentaria, relativa ai sepolcri è nulla di diritto.

Gli eredi per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni 1 (ma non ai membri della sua famiglia), nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari e sempre a seguito di richiesta scritta da parte del concessionario.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 32 – Rinuncia alla concessione

La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nel cimitero comunale o fuori comune.

La rinuncia è proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento dal Funzionario del Servizio. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/3 della tariffa applicata al momento della concessione.

Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

Art. 33 - Ammissione in sepoltura di famiglie e per collettività.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse la salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita istanza con al-legata dichiarazione che non esistono motivi ostativi alla tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 34 - Concessioni per sepolture provvisorie.

La concessione di colombari cimiteriali per sepolture provvisorie in suoli privati è consentita alle seguenti condizioni:

- a. che vi sia la richiesta scritta da parte del titolare della concessione;
- b. che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- c. che venga effettuato il regolare versamento relativo alla provvisorietà della sepoltura;
- d. che l'occupazione provvisoria del colombario abbia una durata non superiore a due anni;

La sepoltura provvisoria non fa acquisire alla famiglia del defunto alcun diritto al suolo o al colombario concesso in linea provvisoria.

Art. 35 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

Il rinnovo della concessione:

- a. potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b. dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

Art. 36 – Riutilizzo dei colombari

I colombari occupati da salme possono essere riutilizzati dagli aventi diritto, previa richiesta scritta e dichiarazione di rinuncia degli altri eredi, a condizione che:

- a. siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione della salma;
- b. la salma sia mineralizzata;
- c. i resti mortali siano riducibili in apposite cassette e tumulati in ossari ricavati nella stessa tomba o cappella;
- d. il manufatto sia mantenuto con la stessa struttura esistente;
- e. in caso di intervento manutentivo siano utilizzati i materiali della stessa tipologia originaria.

Il riutilizzo dei colombari è autorizzato con Determina Dirigenziale del Settore competente fino alla naturale scadenza della concessione originaria.

Art. 37 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a. nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b. nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

Nel caso di cui alla lettera b) del presente articolo, se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba/edicola è posta una palina- avviso, inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posta all'ingresso del cimitero, e all' Albo Pretorio del Comune nonché sulla pubblica piazza, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono. Decorso 60 giorni dalla pubblicazione di cui sopra, è dichiarata la decadenza. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere per le quali deve essere richiesta Con-cessione Edilizia e/o Autorizzazione ad eseguire i lavori secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sarà dichiarata con atto motivato del Dirigente responsabile del Settore competente, sentita l'Amministrazione comunale, notificato ai concessionari e aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. Nella stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma. Il monumento relativo alla concessione decaduta per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

In caso di "decadenza" delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi, del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e di eventuali lavori già eseguiti.

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle norme sanitarie. Le operazioni di recupero dei predetti materiali dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.P.

In presenza di resti mortali (salme, ossa ecc.) nell'atto di decadenza adottato dal Dirigente responsabile del Settore competente, sentita l'Amministrazione comunale, sarà indicato anche il termine entro il quale dovranno essere eseguite le estumulazioni. Qualora tali estumulazioni non saranno effettuate dagli eredi o aventi diritto entro il termine assegnato, provvederà il Comune d'ufficio senza ulteriore avviso, mettendo, qualora possibile, i resti mortali in apposite cassette riportanti il cognome, il nome e almeno la data di nascita e/o di morte del defunto, ovvero trasferendo i resti mortali nell'ossario o nel campo comune per l'inumazione e addebitando le spese agli eredi.

Nelle more della realizzazione di apposito ossario con cellette, le cassette con i resti mortali saranno custodite per cinque anni successivi all'estumulazione, in un locale appositamente individuato all'interno del cimitero comunale, in modo da consentire ai familiari eredi o ai soggetti aventi titolo, di richiederne la restituzione, previo versamento delle spese addebitate. Decorso infruttuosamente i cinque anni, i resti mortali saranno definitivamente depositati nell'ossario comune.

Art. 38 - Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successivi eredi sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, e rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempimento a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito in garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 39 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate dal prospetto che segue:

NUM. ORD.	OGGETTO	SETTORI D'INTERVENTO
1	Concessione di aree cimiteriali	Uff. Tecnico Sez. Urbanistica
2	Concessioni e autorizzazioni edilizie	Uff. Tecnico Sez. Urbanistica

Art. 40 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, vengono fissati come dal presente prospetto:

NUM. ORD.	OGGETTO	GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE
1	Dalla concessione del suolo alla presentazione del progetto.	180
2	Dall'approvazione del progetto al ritiro della concessione edilizia.	90
3	Concessione edilizia per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti numeri 1 e 2	Come da Regol. Edil.
4	Autorizzazione per eseguire lavori di manutenzione	Come da Regol. Edil.
5	Termine per il completamento dell'opera	Come da Regol. Edil.

Art. 41 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro 24 mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a. la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b. la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di colombari cimiteriali";
- c. la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 42 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 27, l'originale della quietanza rilasciata del tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Art. 43 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, oltre ad essere pubblicata sul sito del Comune, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 44 - Leggi di atti regolamentari.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e Regionali e ss.mm.ii.

Particolari casi non previsti dal presente Regolamento o dalle vigenti Leggi, saranno esaminati di volta in volta dall'Amministrazione comunale.

Art. 45 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplati dal presente regolamento.

Art. 46 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n°383, dall'art. 344 del T.U.

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entrerà in vigore secondo la normativa prevista dalla Legge.

